

REGOLAMENTO SULLE MODALITA' DI ESERCIZIO DEL "CONTROLLO ANALOGO CONGIUNTO" SULLA SOCIETA' *IN HOUSE PROVIDING* Silfi società illuminazione Firenze e servizi Smartcity Spa

Premesse

L'articolo 18 dello statuto di **Silfi Società Illuminazione Firenze e Servizi Smartcity Spa** disciplina le modalità del controllo analogo congiunto da parte dei suoi soci da svolgersi attraverso il Comitato di Controllo (di seguito anche Comitato) composto dai rappresentanti legali degli Enti soci o loro delegati, le cui modalità di funzionamento sono da stabilirsi con proprio regolamento.

Oltre alle suddette modalità di funzionamento, il Comitato ritiene utile condividere fra i soci e conseguentemente disciplinare in modo dettagliato, le modalità di svolgimento dell'attività di controllo anche al fine di formalizzare la specifica documentazione da prodursi da parte della società.

Il Comitato di Controllo nella seduta del 30/10/2019 approva il presente Regolamento che costituisce integrazione della disciplina statutaria delle attività di indirizzo, controllo e vigilanza esercitate dal Comitato nei confronti della Società *in house providing* **Silfi Società Illuminazione Firenze e Servizi Smartcity Spa** (la Società).

Art. 1 – Previsioni generali sul controllo analogo

1. Elementi fondamentali per l'attivazione dello strumento di controllo sono costituiti dall'esercizio dei poteri di accesso alla documentazione della società **Silfi Società Illuminazione Firenze e Servizi Smartcity Spa**, di controllo sulla gestione, di stimolo e di indirizzo rimessi ai rappresentanti dei Soci. Il controllo si esercita nelle forme del controllo interno, che si sostanzia in:

- controllo strategico;
- controllo sulla gestione;
- controllo sulla regolarità amministrativa e contabile.
- controllo sulla qualità dei servizi.

2. La società invia, preventivamente rispetto all'approvazione dell'organo societario competente, la documentazione indicata all'articolo 18 dello statuto sociale;

3. I Soci possono proporre all'organo amministrativo la discussione di argomenti con richiesta indirizzata al Presidente dell'Organo stesso che, valutata la congruità dell'argomento proposto rispetto alle competenze dell'Organo amministrativo, lo inserirà nell'o.d.g. della prima riunione utile. Ove il Presidente ritenesse di non poter accogliere la richiesta di discussione, dovrà esserne data tempestiva comunicazione al Comune richiedente che avrà facoltà di chiedere la convocazione dell'Assemblea sui punti oggetto delle proposte di integrazione non accolte dal Consiglio di Amministrazione e/o di rimettere la questione alla valutazione del Comitato di Controllo.

Art. 2 - Attività di vigilanza

1. L'attività di vigilanza si espleta mediante poteri di richiesta di dati, informazioni e rapporti. Con particolare riguardo a questi ultimi la società è tenuta a fornire al Comitato, anche in assenza di specifica richiesta, oltre alla documentazione prevista all'articolo 18 dello statuto:

- Annualmente, a consuntivo, l'organigramma aziendale con l'indicazione dell'impiego delle risorse umane e strumentali nei vari settori o aree di attività corrispondenti agli affidamenti effettuati con i contratti o disciplinari di servizio conclusi con le amministrazioni affidanti.
- Alla chiusura del primo semestre, un rapporto intermedio:
 - sulle prestazioni effettuate per le varie amministrazioni e sull'andamento della società, evidenziando eventuali criticità gestionali e scostamenti rispetto alle previsioni ed impegni dei contratti o disciplinari di servizio ed incidenti in modo significativo sulle dinamiche costi/ricavi di specifiche aree o settori di attività e più in generale sull'equilibrio economico della società;
 - sulle misure adottate per assicurare il rispetto dei vari vincoli previsti dalla legge per le società *in house*, e degli indirizzi delle amministrazioni controllanti.
- con cadenza semestrale: i risultati delle verifiche periodiche svolte dal Collegio sindacale e dagli altri organi di revisione e controllo.

2. L'esercizio dei predetti poteri ha natura amministrativa ed è disciplinato dalle norme del presente Regolamento ovvero da specifiche disposizioni di legge, quando previsto.

3. L'attività di vigilanza disciplinata dal presente Regolamento si aggiunge agli ordinari poteri ispettivi, attribuiti al socio dagli artt. 2422 e seguenti del codice civile.

4. Ferme le prerogative esercitate per il tramite del Comitato di Controllo, ciascun socio affidante ha il diritto di ottenere dalla società tutte le informazioni e i documenti che possano interessare i servizi gestiti nel territorio di competenza. Ciascun socio affidante può impartire al Consiglio di amministrazione direttive e indirizzi relativamente alle decisioni sulla organizzazione e gestione del servizio che abbiano esclusiva attinenza al servizio afferente la propria Amministrazione, fermo restando il rispetto del generale equilibrio economico finanziario della società.

Art. 3 - Vigilanza mediante richiesta di rapporti

1. Il Comitato potrà richiedere informazioni e/o la redazione di specifici rapporti in relazione a decisioni tecniche, strategiche e/o gestionali adottate nei limiti di cui ai commi successivi.

2. Il rapporto potrà riguardare sia una pluralità di decisioni assunte dall'Organo amministrativo del soggetto gestore e/o di accadimenti gestionali ad esse conseguenti o collaterali, sia singoli fatti di gestione o decisioni che abbiano determinato - o siano potenzialmente in grado di determinare - effetti pregiudizievoli sul conseguimento degli *standard* di qualità, quantità e/o fruibilità dei servizi pubblici gestiti, ovvero, sul rispetto della normativa vigente, nonché sul rispetto delle obbligazioni prescritte dal presente Regolamento e di quelle codificate nel contratto di servizio e/o nella carta dei servizi.

La richiesta potrà altresì riguardare specifiche questioni inerenti la programmazione e lo svolgimento dei servizi oggetto di affidamento diretto.

3. L'Organo amministrativo della società, una volta ricevuta la richiesta di rapporto con le modalità previste dal presente Regolamento, dovrà provvedere a fornire una risposta scritta, in forma di relazione, contenente i dati e/o le informazioni richieste, nonché eventuali elaborazioni, analisi e valutazioni circa i medesimi.

4. L'organo amministrativo è in ogni caso tenuto a fornire tempestivi report specifici in caso di significativi scostamenti dell'andamento della gestione aziendale rispetto alle previsioni annuali sottoposte allo stesso Comitato in sede di budget, con particolare riferimento all'eventuale insorgenza di sopravvenienze di poste che possano dar luogo a perdite.

Art. 4 – Funzionamento del Comitato di Controllo

1. Il Comitato è composto dai legali rappresentanti degli azionisti o loro delegati. Ciascuna amministrazione socia provvede alla nomina (e/o sostituzione) del proprio componente di riferimento nel Comitato, comunicandolo all'assemblea dei soci.
2. Il Comitato è presieduto da un Coordinatore scelto nella prima seduta del Comitato medesimo, in caso di sua assenza o impedimento, da un componente eletto dal Comitato stesso a maggioranza. Di ogni seduta del Comitato è redatto un verbale che viene firmato dal Coordinatore e da un segretario quest'ultimo nominato anche al di fuori dei membri del Comitato stesso.
3. Il Comitato esercita le funzioni stabilite dall'articolo 18 dello Statuto sociale;
4. Il Comitato verifica l'adeguatezza dell'assetto organizzativo adottato dalla Società e il suo effettivo funzionamento per il perseguimento dell'oggetto sociale.
5. Il Comitato si riunisce almeno due volte l'anno sulle materie che rientrano nella propria sfera di competenza in particolare con riferimento all'esercizio del controllo analogo congiunto. E' altresì convocato in via straordinaria, su richiesta:
 - a) di almeno tre soci;
 - b) del legale rappresentante della Società.
6. Per la validità delle sedute del Comitato è necessaria la presenza della metà dei soci. Il Comitato delibera con la maggioranza assoluta del capitale sociale rappresentato fermo restando che, per le materie relative ai servizi affidati da ciascun socio, è necessario il voto del medesimo.
7. Il Comitato si riunisce in ogni caso preliminarmente alle sedute dell'Assemblea straordinaria dei soci ed informa costantemente gli azionisti in relazione alle attività svolte anche mediante riunioni periodiche.
8. Il Comitato per l'esercizio delle proprie funzioni potrà avvalersi del supporto di apposito Gruppo tecnico per la disamina della documentazione fornita dalla società e potrà altresì di volta in volta sottoporre all'attenzione del Gruppo Tecnico tutti gli argomenti rientranti nelle proprie competenze. Il Gruppo Tecnico è nominato dal Comitato di Controllo che provvede a indicarne anche il coordinatore. E' onere di ciascun membro del Comitato fornire il nominativo di uno o più tecnici di riferimento per la nomina nel Gruppo Tecnico. Ciascuna amministrazione socia può in qualsiasi tempo sostituire il nominativo indicato per la partecipazione al Gruppo Tecnico.

Art. 5 Norma transitoria – Trasmissione regolamento e indirizzi alla società.

Il presente regolamento successivamente alla sua approvazione da parte del Comitato è trasmesso al Presidente della società al fine della presa d'atto degli adempimenti previsti agli articoli 2 e 3 che precedono che costituiscono indirizzi congiunti del Comitato alla società, funzionali all'esercizio del controllo analogo da parte del Comitato medesimo.